#### STATUTO

Comunità energetica rinnovabile (CER) in forma di associazione non riconosciuta

denominata "Green City"

#### Art. 1. Denominazione, sede e durata

- 1. E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, la comunità energetica rinnovabile in forma di associazione non riconosciuta con la denominazione "Green City" (di seguito Associazione).
- 2. L'Associazione si configura ed agisce quale associazione non riconosciuta.
- 3. L'Associazione ha sede in Forlì, in via Ravegnana n. 379/C.
- **4.** L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 12.

#### Art. 2. Oggetto e scopo

- 1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, volendo qualificarsi come comunità energetica rinnovabile, persegue l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera mediante la produzione e l'organizzazione della condivisione del consumo, prioritariamente nella forma dell'autoconsumo, di energia rinnovabile, in attuazione del processo di transizione energetica previsto dalla normativa unionale e nazionale tempo per tempo vigente.
- 2. Nell'esercizio dell'attività indicata funzionale al perseguimento dell'obiettivo e come comunità energetica, l'Associazione:
- **a.** promuove l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalla normativa tempo per tempo vigente anche di natura regolamentare;
  - al) promuove iniziative con finalità sociali, destinando annualmente una quota parte dell'importo della tariffa premio e di eventuali altre entrate a un Fondo sociale per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà energetica e di educazione al consumo energetico consapevole;
- **b.** acquisisce la disponibilità ed il controllo degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante la stipulazione di qualsiasi contratto a tal fine utile, anche mediante l'acquisto della titolarità di diritti reali o personali di godimento di impianti degli associati o di terzi;
- **C.** opera nel rispetto della condizione che l'energia autoprodotta sia utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo

Allegato "A" al n. 31674 di raccolta vigenti;

- **d.** agisce nell'interesse degli associati, quali membri della comunità energetica, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- **e.** è responsabile, organizza e attua il riparto degli incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa;
- **f.** gestisce le partite di pagamento e incasso verso il GSE.
- g. per gli impianti di proprietà della Comunità Energetica: produce energia per soddisfare prioritariamente il fabbisogno dei suoi associati, alle condizioni previste dalle leggi e dai provvedimenti ministeriali e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.
- h. gestisce le partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE
- 3. L'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i..
- 4. L'Associazione assicura altresì completa, adeguata e preventiva informativa a tutti gli associati consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i.. e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati.
- 5. Inoltre, l'Associazione :
- **a.** per gli impianti di sua proprietà può accumulare e stoccare l'energia eventualmente eccedentaria rispetto a quella autoconsumata, e venderla anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- **b.** può partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
- **C.** può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri.
- **6.** Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue

attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

- 7. In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:
- **a.** stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- **b.** stipulare contratti per manutenzione degli impianti;
- **C.** stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- **d.** partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- **e.** costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione, destinando gli eventuali ricavi a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune;
- **g.** stipulare contratti o convenzioni con soggetti terzi al fine di realizzare impianti a fonti rinnovabili;
- **h.** proporre operazioni finalizzate alla raccolta di finanziamenti necessari per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
- **8.** L'Associazione, come comunità energetica rinnovabile, può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
- 9. L'Associazione può stipulare contratti di vendita di energia ed in generale contratti di diritto privato per regolare i suoi rapporti con gli associati, in funzione dell'attuazione dello scopo associativo e nell'esercizio dell'attività ad esso funzionale, in conformità alle norme di legge,
  ai decreti ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti.
- 10. L'Associazione deve istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai terzi ed agli associati i documenti sociali previsti dalla legge.
- 11. Per i rapporti con gli associati verrà istituita un'ap-

posita sezione alla quale gli associati potranno accedere tramite una password per visionare la documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili agli associati tramite il sito internet tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva rispetto a decisioni da assumersi ad opera degli associati medesimi.

#### Art. 3. Associati

- 1. Devono essere associati almeno due soggetti, con le qualità o la natura di seguito specificata, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e devono essere presenti almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
- 2. Possono divenire associati dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese fermo restando quanto previsto al successivo comma, gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, 1. 196/2009, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.
- **3.** Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità energetica non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
- **4.** Gli associati godono di uguali diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione, salvo diversa disposizione normativa, anche di grado secondario (per esempio: decreti ministeriali)
- 5. Gli associati consumatori finali hanno diritto di ricevere dall'Associazione completa, adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i. e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo loro spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati.
- 6. Non possono accedere agli incentivi previsti nel Titolo II del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, gli associati che si trovino nelle condizioni previsto nell'art.3, terzo comma, del medesimo Decreto; pertanto, tali associati non hanno alcun diritto conseguente nei confronti dell'Associazione.
- 7. Possono partecipare all'associazione, in qualità di so-

ci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazioni per la/le quale/i venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

## Art. 4 - Procedura di ammissione e carattere aperto dell'Associazione

- 1. La partecipazione all'Associazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
- 2. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite con apposito "Regolamento di adesione" approvato dall'Assemblea degli Associati, che stabilisce anche le condizioni, non discriminatorie, per l'adesione ed i criteri oggettivi ai quali deve attenersi il Consiglio di amministrazione in sede di valutazione della domanda di ammissione.
- **3.** Il "Regolamento di adesione" deve essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione e visibile da parte di chiunque.
- **4.** L'ammissione dell'Associato è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- **5.** Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- **6.** Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
- 7. L'adesione è condizionata al versamento della quota associativa e alla sottoscrizione del mandato all'associazione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

## Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

- 1. Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea e può essere eletto alle cariche associative.
- 2. Gli associati sono tenuti:
- **a.** alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi, e di tutte le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- **b.** al pagamento della quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione;
- **C.** all'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione tramite la stipulazione di contratti di diritto privato funzionali alla regolazione del rapporto con l'associato, fermi i diritti riconosciuti all'associato dalla legge nella sua qualità di consumatore finale di energia.
- **3.** Gli associati conservano tutti i diritti di cliente finale previsti dalla legge, compreso quello di scegliere il

proprio venditore dell'energia.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno otto giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Associazione in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente
dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'associato può farsi assistere da professionista di sua fiducia
al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno
di riservatezza. L'associato che, successivamente all'esame
dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà
essere escluso. In ogni caso l'associato non potrà trarre copia dei libri sociali.

#### Art. 6 - Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo

- 1. Gli associati individuano l'associazione quale referente per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
- 2. Il consiglio di amministrazione è delegato ad attuare il riparto degli incentivi in conformità a quanto previsto in apposito regolamento approvato dall'assemblea degli associati con i quozienti previsti nel presente statuto per l'approvazione delle modifiche statutarie.
- **3.** Gli associati affidano all'associazione la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita (per gli impianti di proprietà dell'Associazione) e il GSE.
- 4. Spetta all'Associazione ripartire tra gli associati quanto ricevuto, per loro conto, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa ed a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata (per gli impianti di proprietà dell'Associazione), fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i. è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione.
- **5.** L'associazione disciplina in apposito regolamento interno, approvato con i quozienti previsti nel presente statuto per le modifiche statutarie, tempi e modalità per il riparto agli associati della quota di contributo loro spettante e potrà tenere conto:
- dell'ubicazione dei punti di prelievo o degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile nella titolarità di ciascun associato in considerazione del fatto che l'energia condivisa è valorizzata per cabina primaria o secondaria di appartenenza;

- del contributo da ciascun associato offerto dall'energia condivisa in seno alla comunità energetica con riferimento alla cabina secondaria o primaria di appartenenza, in relazione al sistema incentivante applicabile;
- virtuosi adottati comportamenti per l'impiego dell'energia secondo criteri e sulla base di indicatori definiti con apposito regolamento. Il regolamento interno definisce le caratteristiche e le finalità del Fondo sociale al quale destinare una quota parte di quanto ricevuto, per conto degli associati, a titolo di contributo per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non autoconsumata (per gli impianti di proprietà dell'Associazione e per quelli di cui l'Associazione, seppur non proprietaria, è titolare del RID-Ritiro Dedicato), nonché una quota parte delle entrate dell'Associazione elencate nel successivo art.9.L'Associazione può subdelegare tutte o parte delle attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo, in via prioritaria identificato tra i soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che sia membro dell'associazione e sia produttore o cliente finale, che acquisisce a sua volta il titolo di "Referente della CER", nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tal caso il mandato deve determinare espressamente la sua durata.

#### Art. 7 - Perdita della qualità di associato

- 1. La qualità di associato si perde per morte, recesso od esclusione.
- 2. Ogni associato può recedere liberamente, con preavviso di sei mesi, fermi restando gli eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Il recesso si esercita mediante dichiarazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
- 3. I criteri per la determinazione di eventuali corrispettivi concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti sono determinati con regolamento approvato dall'assemblea, e devono essere comunque equi e proporzionati.
- **4.** Gli associati possono essere esclusi per le seguenti cause:
- **a.** per violazione dello statuto, dei regolamenti associativi, e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- **b.** per morosità nel pagamento delle quote associative;
- **C.** in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dai contratti stipulati con l'associazione;
- **d.** quando, in qualunque modo, arrechino danni all'Associazione o con le loro dichiarazioni attentino alla reputazione dell'ente;
- **e.** per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione

nel presente statuto o nei regolamenti associativi,

- **f.** per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dai decreti ministeriali per partecipare ad una comunità energetica.
- **5.** In caso di inadempimento ad obblighi, il Consiglio di Amministrazione deve inviare preventivamente all'associato una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.
- **6.** Il Consiglio di Amministrazione deve altresì comunicare all'associato, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, le contestazioni mosse che possono costituire causa di esclusione.
- 7. L'associato ha diritto di inviare al Consiglio di Amministrazione, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, una memoria difensiva entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
- 8. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere motivata. La delibera di esclusione è immediatamente efficace, salvo il diritto dell'associato di opporsi presso il Tribunale competente.
- 9. L'Associazione ha diritto di richiedere all'Associato il risarcimento dei danni patiti per le cause di esclusione ed in conseguenza dell'esclusione.
- 10. A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

#### Art. 8- Patrimonio

- 1. II patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie o comunque ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo associativo stabilito nell'art.2 del presente statuto.
- 3. A tal fine l'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre

2023, e s.m.i..

4. Salvo quanto previsto nel comma che precede, essendo l'associazione senza scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 9- Entrate

- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote associative stabilite, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione; per particolari ragioni il consiglio di amministrazione potrà eccezionalmente stabilire e richiedere agli associati contributi straordinari, in misura non superiore alla quota annuale;
- **b.** dai ricavi dell'attività svolta dall'Associazione;
- C. da contributi di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
- **d.** da contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche:
- e. da contributi di organismi internazionali;
- f. da rimborsi derivanti da convenzioni

#### Art. 10- Bilancio

- 1. L'esercizio dell'associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio ed è redatto dal consiglio di amministrazione, e approvato dall'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno. Per motivate ragioni espressamente dichiarate, il bilancio può essere approvato entro il 30 giugno.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'organo di controllo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio
- **4.** Il bilancio e le relazioni previste nel presente articolo devono essere depositati presso la sede sociale e resi disponibili nel sito internet, sezione associati, almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea.

## Art. 11 - Organi

- 1. Sono organi dell'Associazione:
- o l'Assemblea;
- o il Consiglio di amministrazione;
- o l'Organo di controllo.
- 2. Gli Organi dell'Associazione, laddove sia indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi, anche esclusiva-

mente, mediante mezzi telematici, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della stessa, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- **3.** In caso di riunione telematica non è necessario che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo fisico.
- **4.** Alla verbalizzazione dei lavori dell'adunanza di ogni organo collegiale si applica quanto previsto nell'art. 2375 c.c..

#### Art. 12 - L'Assemblea

- 1. L'assemblea:
- a. nomina, determinandone l'eventuale compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b. nomina e revoca, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- C. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- **e.** delibera le modifiche statutarie;
- f. approva il regolamento per il riparto degli incentivi
- g. approva gli ulteriori regolamenti previsti nel presente statuto e in generale quelli relativi alla organizzazione e al funzionamento dell'ente che il consiglio di amministrazione intenda sottoporgli;
- h. approva il regolamento dei lavori assembleari;
- i. autorizza, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia;
- j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- **k.** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
- 2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
- 3. L'assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta, che deve

essere corredata delle materie all'ordine del giorno.

- **4.** L'ordinamento interno è ispirato al principio di democraticità.
- **5.** Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti nel libro degli associati e non siano morosi.
- 6. Ogni associato ha un solo voto.
- **7.** L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.
- 8. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.
- **9.** L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano ed altresì in modalità telematica o mista, ai sensi dell'art.11 del presente statuto.
- 10. L'assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento spedito agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- 11. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati, e la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.
- **12.** L'Assemblea può essere convocata in prima e in seconda convocazione. Le votazioni sono palesi.
- **13.** Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
- **14.** Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, ad eccezione:
- O delle delibere di modifica dello statuto e di approvazione del regolamento di riparto dei contributi che devono essere assunte anche in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati;
- O della delibera di scioglimento dell'Associazione, che deve essere assunta, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
- **15.** Nel calcolo dei quozienti non si computano gli associati morosi.
- **16.** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
- 17. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza sia utile per la discussione e per il consapevole esercizio del dirit-

to di voto.

**18.** Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

#### Art. 13 - Il Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, decide il compimento di ogni atto funzionale al conseguimento dello scopo associativo, delibera in merito agli atti da porre in essere con gli associati anche ai sensi dell'art.32 del D.lgs.199/2021, delibera in merito ad ogni atto da porre in essere per conseguire gli incentivi concessi ai sensi della normativa di qualsiasi grado, in conformità ad eventuali regolamenti approvati dall'assemblea.
- 2. Il Consiglio di amministrazione predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
- **3.** Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.
- **4.** La maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere fra le persone fisiche indicate dagli enti associati o fra le persone fisiche associate
- **5.** I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
- **6.** Tutti i membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per massimo tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
- 7. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa di un consigliere, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea.
- **8.** Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio di amministrazione si considera decaduto e deve essere rinnovato.
- **9.** Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno cinque volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.
- **10.** Il consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
- **11.** Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 12. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3

(tre) riunioni consecutive del consiglio di amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

- **13.** Di ogni delibera del Consiglio di amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.
- **14.** Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati.
- **15.** Non possono essere delegate la redazione del bilancio di esercizio, nonché i poteri in materia di ammissione degli associati, di esclusione degli associati, e le decisioni che incidono sui rapporti con i singoli associati quali consumatori finali.

## Art. 14 - Il Presidente e rappresentanza dell'Associazione.

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
- 2. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
- 3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

## Art. 15 - Organo di controllo.

- 1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Al Sindaco è affidata anche la revisione legale dei conti.
- 2. Al Sindaco Unico si applica, per scelta statutaria, quanto previsto negli artt.30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

#### Art. 18 - Scioglimento

- 1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati.
- 2. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.
- 3. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra comunità energetica operante nel medesimo territorio.

#### Art. 19 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme in materia di comunità energetiche, sia di rango primario sia di rango secondario, e le norme del Codice Civile.

# CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO (art.22, comma 1, d.lgs. 07/03/2005, n.82 - art.68-ter, legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto, Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 10/08/2026, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di 19 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Forlì, 29 gennaio 2025, nel mio studio in Forlì, via Mentana n.4. File firmato digitalmente dal Notaio Marco MALTONI